

AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Dott. Raffaele Del Porto

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BRESCIA
Ufficio Sportelli Anagrafici Telematici - Resp. del procedimento Sig.ra Rossella Costa

OGGETTO: Rifiuto dell'istanza protocollo n. 49631/2010

RICORSO

del Sig. **Cremonesi Davide**, nato a Brescia il 27 marzo 1970 cod. fisc: CRM DVD 70C27 B157Q e residente a Capriano del Colle (BS) in Via Giovanni Falcone n.8, domiciliato per il presente ricorso presso lo studio della Dott.ssa Roberta Zacchi, iscritta al n. 1400 dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, in Brescia Via Rossetti 11 tel. 030/3390107 indirizzo p.e.c. roberta.zacchi@legalmail.it - *ricorrente*
contro la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

PREMESSO

- che in data 7 giugno 2010 il ricorrente presentava tramite l'agenzia di pratiche EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI con sede in Vestone (BS) la comunicazione unica per l'inizio a partire dal 1 giugno 2010 dell'attività di "agente libero - non iscritto al relativo ruolo per l'attività di commercio di prodotti chimici per l'industria";
- che solo in data 8 luglio 2010 veniva comunicato all'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI che, in seguito allo scioglimento delle riserva interpretativa in merito al possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di agente e di rappresentante, non è più possibile l'iscrizione come agente libero senza i requisiti professionali e morali della legge 204/85; nella comunicazione non è stata peraltro indicata la data in cui la riserva è stata sciolta;
- che in data 6 agosto 2010 la Camera di Commercio di Brescia ha comunicato a mezzo raccomandata da p.e.c. a p.e.c. all'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI il rifiuto dell'istanza di cui sopra e l'annullamento della pratica n. M10607K3713 con la motivazione "l'attività di agente e rappresentante di commercio è soggetta al possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge 204/85, come modificata dal decreto legislativo 59/10. All'istanza non è stata allegata l'autocertificazione dei requisiti morali e professionali, nonché la dichiarazione di assenza di incompatibilità previste dalla normativa".(all. 1)

CONSIDERATO CHE

- subito dopo la comunicazione dell'8 luglio 2010 l'agenzia di pratiche EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI ha fissato appuntamenti presso gli sportelli della Camera di Commercio per chiedere ulteriori delucidazione sull'accaduto, producendo memorie mediante messaggio p.e.c., così come consigliato dalla stessa C.C.I.A.A. di Brescia;
 - che dal contenuto della comunicazione di rifiuto sembrerebbe che dette memorie non siano state in alcun modo prese in considerazione;
- tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto propone

RICORSO

avverso la decisione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia di "Rifiuto dell'istanza protocollo n. 49631/2010" notificata in data 6 agosto 2010 per i seguenti motivi.

- L'istanza è stata presentata in modo corretto, seguendo le procedure in vigore al momento della presentazione della stessa e quindi non può essere considerata incompleta e in conseguenza rifiutata.

Dopo alcuni accessi presso gli sportelli della Camera di Commercio da parte dell'agenzia di pratiche EMMEBI SERVICE compiuti *a partire dalla fine del mese di aprile e durante il mese di maggio del 2010*, volti da un lato al riscontro della eventuale sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al ruolo agenti, dall'altro alla verifica di possibilità di iscrizione quale agente libero, in data 7 giugno 2010, dopo la sottoscrizione del mandato di agenzia con una delle case mandanti, l'agenzia stessa ha presentato con Comunicazione Unica (adempimento: nuova impresa con immediato inizio dell'attività economica) la domanda di iscrizione al Registro Imprese per l'inizio in data 1 giugno 2010 dell'attività di "agente libero - non iscritto al relativo ruolo per l'attività di commercio di prodotti chimici per l'industria".

La procedura richiesta dalla Camera di Commercio di Brescia per l'iscrizione dell'agente libero alla data della presentazione, e di fatto non modificata rispetto alla prassi precedente, prevedeva la presentazione della domanda con allegazione della copia del contratto di agenzia sottoscritto e la successiva comunicazione degli estremi dell'iscrizione dell'agente all'ENASARCO da parte della ditta mandante, senza alcun altra autocertificazione e documentazione, come da determinazione del Conservatore n.24/Ad del 2001 e nota operativa n.13/2006; la pratica viene regolarmente protocollata dal Registro Imprese di Brescia in data 7 giugno 2010 con attribuzione del Numero REA 516343. (all.2)

La Camera di Commercio di Brescia solo successivamente *in data 8 luglio* con comunicazione nella casella messaggi dell'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI richiede l'integrazione entro 30 giorni della pratica con la presentazione dei modelli Dia/RR e Cia/RR in quanto "sciolta la riserva interpretativa della norma è stato stabilito che l'attività di agente e rappresentante di commercio è soggetta al possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge 204/85 e dal decreto legislativo 59/10". Solo in questa data l'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI e quindi il sottoscritto scopre (ben 31 giorni dopo la presentazione della domanda e oltre 40 dall'inizio della propria attività) che esisteva una situazione di sospensione generalizzata delle pratiche degli agenti e rappresentanti di commercio in attesa del pronunciamento richiesto al Giudice del Registro delle Imprese.

Oltre ai vari contatti richiesti al Registro delle Imprese per meglio capire la situazione e che saranno meglio dettagliati nel seguito, il sottoscritto ricorrente ha nuovamente provato a verificare il possesso dei requisiti professionali. Il ricorrente ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso l'I.P.S.I.A. Moretto di Brescia, è stato per circa 9 anni, sino al settembre 2004 il legale rappresentante della società GIMAD SRL codice fiscale 03284130170 con attività di commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli e di articoli di ferramenta e bricolage ed ha lavorato negli anni successivi, sino all'inizio del 2010, con contratto di lavoro a programma con l'obiettivo della creazione di reti di vendita a livello nazionale nel settore del commercio all'ingrosso di macchine utensili. Tutto questo però secondo la Camera di Commercio non può essere ricondotto ad alcuno dei requisiti previsti dalla legge 204/85 e quindi pur avendo maturato un'esperienza lavorativa ultradecennale nel settore del commercio, e concretamente possedendo conoscenze e capacità ben superiori ad un diplomato di scuola di secondo grado di indirizzo tecnico o professionale e/o non essendo stato dipendente, non potrei oggi essere iscritto come agente di commercio.

La mancata allegazione dell'autocertificazione dei requisiti morali e professionali, che si ribadisce deve essere considerata *come un requisito costitutivo ed essenziale sopravvenuto e richiesto* solo dopo la mia comunicazione di inizio di attività, risponde quindi all'esigenza di evitare dichiarazioni false o mendaci.

- Sussisteva sin dalla fine del mese di aprile 2010 una evidente situazione di incertezza giuridica e conseguentemente operativa che ha impedito al ricorrente, pur adoperandosi con tutta la dovuta diligenza, di poter esercitare l'attività di agente sia nel rispetto delle procedure di iscrizione al Registro Imprese, sia nella tempistica dettata dal mercato per non perdere l'opportunità lavorativa.

Nel mese di aprile 2010, avendo ricevuto un'offerta lavorativa quale agente nel settore dei prodotti chimici, dopo aver valutato gli aspetti civilistici e fiscali dell'offerta ricevuta ho quindi provveduto tramite l'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI, che da anni opera con la Camera di Commercio di Brescia, a controllare l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al ruolo agenti e la possibilità di iscrizione quale agente libero con la sola condizione delle sottoscrizione del contratto di agenzia.

Come da dichiarazione e riepilogo dell'agenzia EMMEBI SERVICE di MILENA BAZZOLI che si allega sub. 3, sono stati fatti accessi presso la Camera di Commercio di Brescia tra i mesi di aprile e maggio per la verifica dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione con Comunicazione Unica.

In tutti gli accessi è stata confermata la possibilità di iscrizione al Registro Imprese di Brescia quale agente libero e nessuno degli incaricati di sportello ha mai dato alcuna informazione in merito al richiesto pronunciamento del Giudice delle Imprese in merito al decreto legislativo 59/10, alla sospensione automatica delle pratiche e nemmeno della soppressione del ruolo agenti.

Un'ulteriore conferma che stava operando correttamente, il ricorrente l'ha ritrovata sul sito della Camera di Commercio di Brescia, che in data 20 maggio (e quindi successivamente alla sospensione generalizzata delle pratiche degli agenti e rappresentanti ed anche alla soppressione del ruolo agenti) come da stampa del sito internet che si allega sub. 4, nelle istruzioni per l'iscrizione degli agenti era ancora prevista l'iscrizione come agenti liberi senza anche qui alcuna indicazione delle possibili, sostanziali modifiche che sarebbero potute intervenire con addirittura effetti retroattivi sull'inizio dell'attività. Si evidenzia che l'importanza del sito della camera di commercio quale mezzo di diffusione delle procedure da seguire e di comunicazione con gli utenti è riconosciuta dalla stessa CCIAA, che anche nei propri messaggi telefonici consiglia agli utenti l'utilizzo delle informazioni riportate sul sito in alternativa al contatto per posta elettronica o al call center.

Parallelamente alla richiesta di informazioni presso la Camera di Commercio sono proseguiti i contatti per la sottoscrizione del mandato che è avvenuta in data 1 giugno 2010. Pur non essendo in grado di dimostrare che anche in data 1 giugno (o 7 giugno data di presentazione della Comunicazione Unica) il sito della Camera di Commercio di Brescia ancora non fornisse tutte le adeguate informazioni in merito allo stato dell'arte per agenti e rappresentanti, ritengo anche che il trascorrere di 15 giorni per la chiusura di un contratto della parti sia un lasso di tempo più che ragionevole per dimostrare di aver impiegato tutta la diligenza possibile per operare in modo corretto la mia iscrizione come agente libero e per non dover subire un effetto di fatto retroattivo dello scioglimento della riserva interpretativa, *che può implicare la perdita della mia attività lavorativa, unica fonte di reddito del mio nucleo familiare.*

- Utilizzo dello strumento della sospensione per possibili e probabili effetti sui motivi legati alla verifica dei requisiti sostanziali.

Se è assolutamente comprensibile la richiesta di interpellare il Giudice del Registro delle Imprese in situazioni di dubbio sull'applicazione della norma, perplessità desta l'utilizzo della sospensione. Perché non è stato individuato uno strumento più idoneo ad evitare che fossero presentate domande prive di requisiti sostanziali sulla base di un'applicazione retroattiva dello scioglimento della riserva, quale ad esempio l'immediato rifiuto?

Prendendo atto dell'utilizzo dello strumento della sospensione, allora l'unica soluzione idonea doveva poi essere l'applicazione del decreto legislativo 59/10 e la soppressione della

possibilità di iscrizione quale agente libero solo a partire dalla data di scioglimento della riserva, senza alcuna applicazione retroattiva.

Se per lo scioglimento della riserva sono serviti almeno due mesi allora significa che la situazione di incertezza nell'applicazione delle norme è stata evidente ed allora perché dovrebbero subirne gli effetti coloro che nel frattempo hanno operato seguendo le istruzioni previste e confermate dalla stessa Camera di Commercio?

Inoltre, al ricorrente preme sottolineare che, dato il tempo intercorso tra la comunicazione dello scioglimento della riserva l'inizio dell'attività e la presentazione della domanda (oltre 40 giorni), le ditte mandanti, partendo dalla data del 1 giugno 2010 hanno anche provveduto, nei 30 giorni dalla sottoscrizione del mandato, all'iscrizione all'Enasarco ed a porre in atto tutte disposizioni fiscali previste dalla legge in materia di Agenti.

- Eliminazione della possibilità di iscriversi quale agente libero pur in assenza di pronunciamenti diversi da quelli che hanno portato il Conservatore della Camera di Commercio di Brescia a prevedere la figura dell'agente libero con determinazione del Conservatore n.24/Ad del 2001 e nota operativa n.13/2006.

Muovendo da pronunce della Corte di Giustizia Europea, della Cassazione Civile e dalle deliberazioni della Fondazione Enasarco per le quali l'iscrizione al ruolo agenti non doveva essere considerato obbligatorio né come requisito per l'esercizio della professione, né come requisito formale per la validità del contratto, né per l'accesso all'iscrizione all'Enasarco alcune Camere di Commercio, tra cui Brescia, hanno previsto l'iscrizione dell'agente libero. Considerando che la possibilità dell'iscrizione al ruolo agenti era subordinata al possesso di requisiti morali e professionali e che in conseguenza l'agente libero era colui per il quale l'iscrizione non comporta il possesso di detti requisiti, la soppressione del ruolo agenti pur mantenendo l'applicazione dei medesimi ed inalterati requisiti per l'esercizio dell'attività di agente non sembra in alcun modo cambiare lo scenario di riferimento precedente al decreto stesso: richiedendo dei vincoli all'esercizio dell'attività contro i quali si sono già espresse le sentenze degli Organi sopra citati, non sono stati introdotti elementi innovativi tali da impedire il riconoscimento dell'iscrizione dell'agente libero.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorrente

CHIEDE

che il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Brescia voglia in **via principale** dichiarare l'infondatezza del rifiuto dell'istanza protocollo 49631/2010 consentendo l'iscrizione del ricorrente al Registro delle Imprese di Brescia quale agente libero in **via secondaria ed alternativa**, tenendo conto della evidente situazione di incertezza creata senza dubbio almeno sino allo scioglimento della riserva interpretativa, di annullare il rifiuto dell'istanza protocollo 49631/2010 mantenendo la stessa in sospensione per un periodo sufficiente a consentire al ricorrente di frequentare un corso abilitante per agenti e rappresentanti e di sostenere il relativo esame prevedendo in via derogatoria di salvaguardare l'attività con la decorrenza già denunciata al registro delle imprese (1 giugno 2010).

Capriano del Colle (BS) 12 agosto 2010


Cremonesi Davide

Allegati:

- 1) Raccomandata p.e.c. rifiuto istanza protocollo 49631/2010;
- 2) Ricevuta protocollo istanza 49631/2010;
- 3) Riepilogo accessi ed appuntamenti dell'agenzia Emmebi Service di Bazzoli Milena;
- 4) Stampa del 20 maggio 2010 sito della C.C.I.A.A. di Brescia delle istruzioni per l'iscrizione di agenti e rappresentanti di commercio;
- 5) Copia documento di identità Cremonesi Davide.

12-8-2010

Collaborator: 

DA SOLITA
€8,00
DT10/TRA

UNITARIO
CONTRATTO
€77,00
SETTIMANALE



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di CREMONESI DAVIDE, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia autentica del sopraesteso ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza al:

Conservatore del registro delle imprese presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA, con sede in BRESCIA, VIA EINAUDI, 23, e ciò ho eseguito mediante.....

all'avv.
a mani di impiegato/collega di studio
incaricato della ricezione:

Brescia 30 SET. 2010

L'Ufficiale Giudiziario
Raffaello Arpaia

